



# COMUNE DI MOLA DI BARI

Città Metropolitana di Bari

## PUBBLICAZIONE n. 2539

La presente deliberazione N. è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il **28/08/2024** e vi rimarrà fino al 12/09/2024

Lì **28/08/2024**

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
Rodolfo FANIZZA

### ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE COPIA DELL'ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33 del Registro	<u>OGGETTO</u> : <b>Approvazione tariffe TARI 2024.</b>
Data: 19/07/2024	

L'anno 2024 il giorno 19 del mese di LUGLIO, alle ore 17:00, nella residenza comunale in apposita sala, si è riunito il Consiglio Comunale, per trattare vari argomenti compreso quello di cui in oggetto.

Alla 1<sup>a</sup> convocazione dell'odierna seduta Ordinaria tenutasi in forma Pubblica, partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, all'appello nominale risultano:

	COGNOME e NOME	PRES.	ASS.
1	Colonna Giuseppe	Si	
2	Calabrese Giuseppe	Si	
3	Lepore Mario Nicola	Si	
4	Ostuni Rosa	Si	
5	Vavallo Domenico		Si
6	Capotorto Stefania	Si	
7	Losito Leonardo	Si	
8	Daugenti Fabio	Si	
9	Chiarelli Furio Vincenzo Paolo	Si	

	COGNOME e NOME	PRES.	ASS.
10	Sportelli Pietro		Si
11	Orlando Vito	Si	
12	Catalano Angelo	Si	
13	Tanzi Nicola	Si	
14	Palazzo Francesco	Si	
15	Ranieri Matteo	Si	
16	Brunetti Francesco	Si	
17	Di Rutigliano Giangrazio		Si

Totale presenti 14

Totale assenti 3

Presiede Nicola Tanzi , nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, che accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto di cui sopra.

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Antonio RUSSI.

PARERI ex art. 49 D. Lgs. 267/2000	
<b>REGOLARITA' TECNICA</b> <b>Parere:</b> Favorevole <b>Data:</b> 12/07/2024  IL RESPONSABILE DEL SETTORE Dott. Colella Giuseppe  F.to	<b>REGOLARITA' CONTABILE</b> <b>Parere:</b> Favorevole <b>Data:</b> 12/07/2024  IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO Dott. Giuseppe MATARRESE  F.to

Dato atto che: risultano presenti 14 Consiglieri compreso il Sindaco – Assenti 3 (VAVALLO – SPORTELLI - DI RUTIGLIANO);

Nel corso della seduta viene proposto, dalla minoranza, il seguente emendamento:

- a pagina 6 dopo Visto il T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267, inserire un nuovo capoverso con la seguente dicitura:

*“Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27.05.2022”*

- a pagina 7 nel deliberato, dopo il punto 5) di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata(...) inserire il punto 6) *“di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui agli artt. 21 e 21 bis del vigente Regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune”*.

- *Di conseguenza il punto 6) diventerà 7) ed il punto 7) diventerà 8).*

gli interventi dei Consiglieri sono tutti riportati nel verbale di seduta, cui si fa espresso rinvio.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- con deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il “metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2”;
- con propria deliberazione n. 16 del 27.05.2022 è stato approvato il Piano Finanziario per il periodo 2022/2025;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 13.01.2023 è stata approvata la nuova Carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, in adeguamento al TQRIF di cui alla delibera ARERA 15/2022/R/Rif;
- con propria deliberazione n. 27 del 27.05.2023 sono state approvate le tariffe TARI 2023;
- con propria deliberazione n. 32 in data odierna, è stata approvata la revisione infra-periodo del Piano Finanziario 2024/2025;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8,

della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Richiamato il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021 che stabilisce che:

- a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013 (entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione), possono approvare i PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione di PEF, tariffe e regolamenti TARI coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;
- in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

Vista la Legge n° 67/2024 che prevede, per il solo anno 2024, il differimento del termine per l'approvazione dei piani finanziari e delle tariffe Tari da parte dei Comuni al 30 giugno, in deroga a quanto stabilito dal comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021;

Vista la L. n° 95 del 04.07.2024 (di conversione del D.L. n. 60/2024) che ha ulteriormente differito tale termine al 20 luglio 2024;

Considerato che il Piano Finanziario per il periodo 2024/2025, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Mola di Bari e quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità, come validato, espone un costo complessivo per il 2024 di €. 5.270.260,00 (al lordo delle detrazioni) di cui parte variabile pari a €. 3.786.539,00 e parte fissa pari a €. 1.483.721,00, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe 2024 è pari ad €. 5.094.488,00, di cui parte variabile €. 3.665.323,00 e parte fissa €. 1.429.165,00, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021;

Riscontrato che i costi inseriti nella revisione infra-periodo del Piano Finanziario 2024/2025 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

Dato atto che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del

decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;

- al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere “l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”, la quale è “applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- al comma 683 dispone che “il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

Visti, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;
- 682. “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...)”;

Preso atto che la tassa istituita dall’art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l’IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

Visto il comma 48 dell’art. 1 della Legge n. 178/2020 che prevede che “A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.”;

Visti i commi 837 e 838 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del

decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Preso atto che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

Visto l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%";

Dato atto che il tributo provinciale sopra richiamato è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Bari nella misura del 4%;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 663, della Legge n. 147/2013, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%;

Preso atto che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario 2024/2025, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

Visto l'art. 1 comma 652 della Legge n. 147/2013;

Rilevato che, ai fini della determinazione delle tariffe, sono stati considerati i quantitativi dei rifiuti prodotti, la tipologia delle utenze e le superfici iscritte a ruolo e che da tali risultanze è stata operata la ripartizione del gettito della tariffa tra quota dovuta per il servizio alle utenze domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili, e la quota dovuta per il servizio alle utenze non domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili come da risultanze allegare e pertanto:

- il gettito della tariffa fissa delle utenze domestiche copre integralmente i costi fissi sostenuti per tali utenze ed è calcolato in relazione ai coefficienti  $K_a$  previsti dal DPR 158/1999;
- il gettito della tariffa variabile delle utenze domestiche è commisurato alla quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche in relazione ai coefficienti  $K_b$  previsti dal DPR 158/1999;
- il gettito della tariffa fissa delle utenze non domestiche copre integralmente i costi fissi del servizio per tali utenze ed è calcolato in relazione ai coefficienti  $K_c$  del DPR 158/1999;
- il gettito della tariffa variabile delle utenze non domestiche è commisurato alla quantità di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche in relazione ai coefficienti  $K_d$  previsti dal DPR 158/1999;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze come segue:

- 75,50% a carico delle utenze domestiche;
- 24,50% a carico delle utenze non domestiche;

Atteso che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative

alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Visto che il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 che recita "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.";

Visto il T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27.05.2022.

Rilevato che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica dal responsabile dell'Area Tributi dott. Giuseppe Colella e dal Responsabile dell'Area Finanziaria dott. Giuseppe Matarrese espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, qui allegati;

Dato atto che è pervenuto (prot. N° 26338 del 12/07/2024) verbale n. 21/2024 del Collegio dei Revisori dei Conti, allegato alla presente;

Dato atto che la Commissione consiliare competente ha esaminato la proposta in discussione;

Con il seguente esito di votazione:

**Votazione emendamento:**

favorevoli all'unanimità resa per alzata di mano dai n. 14 consiglieri comunali presenti e votanti.

**Votazione sulla proposta di delibera così come emendata:**

favorevoli n. 10, astenuti n. 4 (DAUGENTI, CHIARELLI, ORLANDO, BRUNETTI), contrari nessuno, resi per alzata di mano dai n. 14 consiglieri comunali presenti e votanti;

## **DELIBERA**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di stabilire, come da risultanze allegate che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, la ripartizione del costo del servizio di nettezza urbana riferito al 2024 di cui al piano finanziario approvato in data odierna con propria deliberazione n. 32;
- 3) di approvare, per le motivazioni in premessa, le nuove tariffe, per l'anno 2024, della tassa sui rifiuti (TARI) relativamente alle utenze domestiche e non domestiche;
- 4) di determinare la misura tariffaria giornaliera in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50;
- 5) di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;
- 6) di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui agli artt. 21 e 21 bis del vigente Regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune
- 7) di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- 8) di trasmettere la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza;

Inoltre:

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti: favorevoli n. 10, astenuti n. 4 (DAUGENTI, CHIARELLI, ORLANDO, BRUNETTI), contrari nessuno, resi per alzata di mano dai n. 14 consiglieri comunali presenti e votanti;

## **DELIBERA**

altresì

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Nicola Tanzi

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Antonio RUSSI

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 19/07/2024 (art. 134 - comma 4 - D.lgs 267/200)

diverrà eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - comma 3 - D.lgs 267/200)

Mola di Bari, lì 19/07/2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Antonio RUSSI

---

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

IL

F.to F.to

Il sottoscritto , visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno (art. 134 - comma 4 - D.lgs 267/200)

diverrà eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - comma 3 - D.lgs 267/200)

Mola di Bari, lì IL

F.to

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Mola di Bari, lì 12/09/2024

IL SEGRETARIO GENERALE

---

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.